

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
CESISP (Centro per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti)




tra

- Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gaetano Bignardi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 19.12.2005;
- Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Profumo debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2005;
- Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Ancillotti debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del **6 MAR. 2006**

premesse che:

- la ricerca nel settore della protezione ambientale e salvaguardia delle risorse richiede sempre più l'interazione, sia a livello teorico che operativo, di diverse competenze specialistiche;
- la realizzazione dell'integrazione si attua attraverso la collaborazione tra più sedi accademiche e centri di ricerca avanzati, risultando in tal modo più agevole il reperimento di competenze diversificate al più alto livello qualitativo;
- la nascita di un Centro Interuniversitario di Ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti si inserisce nel contesto dello sviluppo della realtà accademica italiana, e raccoglie l'esigenza di un consolidamento dei rapporti tra atenei con sede in Genova, Torino e Pisa ossia l'Università degli Studi di Genova, il Politecnico di Torino e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa;
- uno strumento idoneo a questo sviluppo è la formazione di un Centro che si ponga come





- interfaccia per la promozione di attività scientifiche, tecnologiche e didattiche che guardino con maggiore efficacia anche al tessuto produttivo delle Regioni interessate;
- tale Centro si propone anche come un interlocutore qualificato a livello internazionale e nazionale attraverso lo sviluppo di progetti a sostegno di una ricerca scientifica e tecnologica innovativa;
- la ricerca scientifica si avvarrà di strumentazione già esistente negli atenei e del suo potenziamento;
- la costituzione di un centro di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti dotato di strumentazione di avanguardia potrà dare impulso alla nascita di un vero e proprio polo di eccellenza per una ricerca innovativa.
- ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/80 le Università possono costituire, tramite convenzione, centri di ricerca interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Atenei diversi.

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito il Centro per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP) nel seguito indicato col termine di Centro, al fine di collaborare nell'ambito dello sviluppo e delle applicazioni della metodologia LCA con un approccio interdisciplinare.

Art. 2 - Sede amministrativa

Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo "G.B. Bonino" cui afferiscono alcuni dei docenti dell'Ateneo genovese aderenti al Centro, che si è reso a ciò disponibile.

Il Centro, pertanto, sarà soggetto alla normativa prevista dallo Statuto dell'Università di Genova. Le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal Consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale degli Istituti, Dipartimenti o Laboratori cui afferiscono gli aderenti al

Centro



La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Magnifico Rettore dell'Ateneo Sede Amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata del Centro è fissata in cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo ^(A) a quello della data di stipula, con possibilità di rinnovo per il solo quinquennio successivo deliberata dagli Organi centrali di governo degli Atenei, su proposta del Consiglio scientifico del Centro, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Finalità del Centro


Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel settore della sostenibilità dei prodotti.

In particolare si prefigge di:

1. promuovere e coordinare attività di ricerca sia metodologiche che applicative nel campo delle:
 - a. Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD, secondo ISO 14025), dell' LCA e dell'ECO-Design
 - b. Politiche Integrate di Prodotto
 - c. Innovazione e Marketing della Sostenibilità
2. stimolare attività finalizzate alla preparazione di ricercatori nel settore
3. favorire lo scambio di informazioni e materiale tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri Istituti e Dipartimenti Universitari, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali
4. promuovere la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel centro con iniziative di divulgazione scientifica, congressi, simposi, scuole e con collaborazioni in attività di ricerca e di sviluppo
5. attuare attività di supporto scientifico e di ricerca ad Enti Pubblici e/o Privati per lo sviluppo del settore



6. promuovere la diffusione e il consolidamento in Italia del Sistema Internazionale per la gestione delle EPD, proponendosi provvisoriamente per il ruolo di ACB (Auxiliary Competent Body) con funzione di supporto scientifico.



Art. 5 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- a) il Consiglio scientifico
- b) il Consiglio amministrativo
- c) il Direttore

Art. 6 - Consiglio scientifico


Il Consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

Il Consiglio scientifico è composto da rappresentanti delle Università convenzionate, in ragione di n. 3 per ciascuna di esse, eletti al loro interno dagli aderenti al Centro.

I membri del Consiglio scientifico restano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

In particolare il Consiglio scientifico :

1. elegge nel proprio seno il Direttore;
2. delibera sulla richiesta di collaborazione con il Centro di soggetti pubblici o privati (decisione a maggioranza dei 2/3 dei componenti). In particolare:
 - approva la partecipazione di studiosi che ne abbiano fatta richiesta; i soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo non rivestono lo status di aderente al Centro;
3. promuove il potenziamento scientifico ed organizzativo del centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli afferenti sia tramite la promozione di nuove iniziative;
4. fornisce indicazioni al Direttore sull'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
5. approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche e la relazione annuale predisposta dal





Direttore;

6. propone le convenzioni e i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
7. approva le adesioni ed i recessi di Università italiane e di singoli professori o ricercatori;
8. propone l' eventuale rinnovo del Centro per il quinquennio successivo;
9. propone lo scioglimento anticipato del Centro;
10. propone eventuali modifiche alla convenzione che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi centrali di governo degli Atenei;
11. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti o dai regolamenti.

Il Consiglio scientifico è convocato dal Direttore almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; la convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo.

Almeno una riunione annua del Consiglio Scientifico sarà estesa a tutti i membri aderenti al Centro.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.


Il Consiglio Scientifico, per la predisposizione del programma annuale delle attività, nonché per il coordinamento, la gestione e la valutazione delle stesse, potrà avvalersi di commissioni ristrette di esperti, con compiti consultivi, nell'ambito delle aree disciplinari maggiormente interessate dalle specifiche attività.

I componenti di queste commissioni potranno essere individuati, su proposta del Consiglio scientifico, tra i partecipanti al Centro.

Art. 7 - Il Consiglio Amministrativo

Il Consiglio amministrativo è l'organo di deliberazione e di controllo della gestione amministrativo contabile. Esso è composto da:





- 1) Direttore del Centro che lo presiede;
- 2) rappresentanti delle Università convenzionate in ragione di n. 2 per ciascuna di esse, designati dai rispettivi Rettori, su proposta degli aderenti.

I membri del Consiglio amministrativo durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili.

Il Consiglio amministrativo:

- 1) approva annualmente il bilancio preventivo, le variazioni in corso d'anno ed il conto consuntivo;
- 2) autorizza le spese eccedenti in una sola volta il limite previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa;
- 3) approva le convenzioni e i contratti di ricerca;
- 4) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti e dai regolamenti.

Il Consiglio amministrativo è convocato almeno 2 volte l'anno e comunque ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesto da un terzo dei componenti del Consiglio scientifico o del Consiglio amministrativo.

La convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 8 - Il Direttore

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro è consegnatario dei beni ed è responsabile, in qualità di ordinatore secondario di spesa, della gestione amministrativa e contabile del Centro.

Il Direttore del Centro è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo esercitanti il tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio Scientifico.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.






In particolare :

1. convoca e presiede il Consiglio scientifico ed il Consiglio amministrativo;
2. cura l'esecuzione delle relative delibere;
3. vigila sull'osservanza delle norme attuative e dei regolamenti vigenti;
4. formula proposte al Consiglio scientifico per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;
5. acquisisce, nel rispetto delle competenze del Consiglio, beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro; nel caso di fondi di cui siano titolari singoli afferenti al Centro l'ordine di spesa è preceduto dal consenso del titolare dei fondi stessi;
6. sottopone all'approvazione del Consiglio scientifico il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e la relazione scientifica finale;
7. sottopone all'approvazione del Consiglio amministrativo il bilancio preventivo e le variazioni al bilancio in corso d'anno ed il conto consuntivo predisposti, corredandoli con apposita relazione;
8. è responsabile per la custodia dei beni inventariati del Centro e di quelli ad esso concessi in uso ed allocati presso la sede amministrativa; per quelli concessi in uso e allocati presso le sedi convenzionate è responsabile il relativo coordinatore della locale unità di ricerca;
9. individua annualmente le strutture che concorrono ad incrementare le risorse del Centro;
10. designa il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, fra i componenti del Consiglio scientifico;
11. esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 9 - Personale aderente al Centro

Gli aderenti al Centro sono i docenti ed i ricercatori riportati negli allegati A - B - C.





Entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro designano i Componenti del Consiglio scientifico secondo quanto previsto all' articolo 6, comunicando i nominativi al Rettore dell'Università sede amministrativa.

Art. 10 - Risorse finanziarie e Gestione.

Il Centro non dispone di organico e non ha dotazione, gode delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, derivanti da fondi provenienti dalle Università, dai Ministeri, da enti pubblici o privati. I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

La gestione delle suddette risorse avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo genovese per i Dipartimenti e strutture assimilate.

Gli eventuali finanziamenti assegnati in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie con il rispetto della destinazione prevista.

Art. 11 - Inventariazione

Per ciò che concerne l'inventariazione dei beni, ogni Università procederà secondo le norme applicabili all'inventariazione dei beni acquistati o dati in uso al Centro di ricerca in ciascuna sede.

Annualmente, in sede di consuntivo, previo interpello degli aderenti al Centro, sarà formato un elenco di beni con destinazione al Centro, indicandone la posizione.

In sede di scioglimento del Centro o di recesso di aderenti, il Consiglio Scientifico indicherà la destinazione dei beni, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede che ha provveduto all'acquisto.





Art. 12 - Nuove adesioni e recessi di professori e ricercatori.

I professori e ricercatori che desiderano aderire al Centro dovranno inoltrare apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone all'approvazione del Consiglio scientifico.

I professori e ricercatori che intendono recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio scientifico che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

Art. 13 - Atti aggiuntivi

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi. In particolare possono essere modificati l'elenco delle Università convenzionate e la sede del centro.

Le richieste di adesione di nuove Università vengono inviate al Direttore che le sottopone all'attenzione del Consiglio scientifico. Esse vengono formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli Organi centrali di Governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 - Recessi di Atenei

Le Università contraenti possono recedere mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, che deve essere comunicata a tutte le altre Università convenzionate a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro il 30 giugno.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio scientifico.

Il recesso ha comunque efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 - Casi di scioglimento anticipato del Centro.

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio scientifico e previa delibera degli Organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, o di almeno due terzi nell'ipotesi di cui al punto d), nei seguenti casi:

a) mancanza di risorse finanziarie;





- b) mancanza di Dipartimento dell'Ateneo genovese, cui afferiscano gli aderenti al Centro, disponibile per l'espletamento delle pratiche amministrative e mancanza di altra Università disponibile a divenire sede amministrativa del Centro;
- c) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- d) recesso di almeno due terzi delle Università contraenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio scientifico ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell' "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi, o mediante trasferimento degli stessi a Struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Articolo 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla Struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate.

I beni attribuiti all'Ateneo genovese saranno dallo stesso assegnati alle Strutture indicate all'atto dell'inventariazione dei beni.

Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art.17 - Controversie





Le università convenzionate concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in merito alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Genova quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art.18 - Norme transitorie.

In attesa della costituzione dei vari organi previsti dalle norme attuative opera un Comitato promotore composto da un rappresentante di ciascuna Università convenzionata.

Tale comitato elegge al suo interno un Presidente il quale assume in via provvisoria le funzioni di Direttore del Centro.

Genova, **31 MAR. 2006**

(1) Dele "dall'inizio dell'anno solare successivo a quello della" ADDI "DALLA" - NOVE PAROLE CANCELLATE. UNA PAROLA AGGIUNTA.

G. Bignardi

PER L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI GENOVA



IL RETTORE

(Prof. Gaetano BIGNARDI)

G. Bignardi

PER IL POLITECNICO DI TORINO



IL RETTORE

(Prof. Francesco PROFUMO)


F. Profumo

PER LA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA

IL RETTORE

(Prof. Paolo ANCILOTTI)

P. Ancillotti



ALLEGATO A

Università degli Studi di Genova

ELENCO DOCENTI E RICERCATORI ADERENTI AL CENTRO

1. Marco Del Borghi (Professore Ordinario, ING-IND/25)


2. Emilio Palazzi (Professore Associato, ING-IND/24)


3. Carlo Solisio (Professore Associato, ING-IND/25)

4. Patrizia Perego (Ricercatore, ING-IND/25)

5. Paola Costamagna (Professore Associato, ING-IND/25)

6. Adriana Del Borghi (Ricercatore ING-IND/26)





ALLEGATO B


Politecnico di Torino

ELENCO DOCENTI E RICERCATORI ADERENTI AL CENTRO

1. Emma Angelici (Professore Straordinario, ING-IND/23)

2. Giovanni Camino (Professore Ordinario, CHIM/04)

3. Bruno De Benedetti (Professore Ordinario, ING-IND/21)





ALLEGATO C

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa

ELENCO DOCENTI E RICERCATORI ADERENTI AL CENTRO

1. Nicola Bellini (Professore Straordinario, SECS-P/08)

2. Enrico Bonari (Professore Ordinario, AGR/02)

3. Marco Frey (Professore Straordinario, SECS-P/08)



Genova, 5 GIU. 2006

Conforme
RIPARTENTE
Marco Frey

